

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Nella seduta del 28/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Addì 12/11/2010, il ricorrente stipulava con l'intermediaria convenuta un contratto di prestito rimborsabile in 120 rate mensili, tramite delegazione di pagamento a valere su quota della sua retribuzione mensile.

Alla scadenza della 53^a rata, il detto finanziamento veniva anticipatamente estinto sulla base di un apposito conteggio estintivo, redatto l'11/5/2015.

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase del reclamo e del conseguente riscontro, si è rivolto, per il tramite di un legale di sua fiducia, a questo Collegio ABF chiedendo, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi versati e non maturati.

In particolare, il ricorrente ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto alla retrocessione della somma di euro 1.112,17, relativamente alle commissioni dell'intermediario mandatario previste alla lettera b) del contratto, della somma di euro 1.628,10, relativamente alle provvigioni previste alla lettera c) del contratto, della somma di euro 390,74, relativamente ai premi assicurativi indicati in contratto, oltre interessi legali a

partire dalla data di estinzione del finanziamento e al ristoro delle spese di assistenza difensiva nella indicata misura di euro 540,80.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato ed eccepito:

- che la provvigione corrisposta al collocatore fuori sede, di cui al punto c) del contratto, era da intendersi *up front*, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto;
- con riferimento al premio assicurativo, che la correlata richiesta di rimborso, avrebbe dovuto essere rivolta direttamente all'Assicuratore, il quale, peraltro, aveva comunicato che l'importo da restituire per il periodo non goduto sarebbe stato pari ad euro 215,50; somma quest'ultima che esso intermediario, comunque, offriva al ricorrente, su delega della Compagnia assicurativa;
- che, inoltre e comunque, esso intermediario era disponibile al rimborso, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.112,17 a titolo di commissioni;
- che era parimenti da esso offerta al ricorrente la somma di euro 20,00 a ristoro di quanto offerto per la presentazione del ricorso all'Arbitro;
- che era, infine, da rigettare la richiesta di pagamento delle spese di assistenza legale.

Alla luce di tali considerazioni l'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. ex multis Coll. Coord. n. 6167/2014), ai fini della concreta applicazione dell'art. 125–sexies t.u.b., vanno restituite al cliente le quote parti dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (cc.dd. *recurring*), divenute indebite in conseguenza della prematura estinzione del prestito; di contro resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferiscono alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Sulla base di tale orientamento, è da ritenersi in via di principio: **a)** che, ai fini di garantire l'effettivo rispetto del succitato art. 125–sexies t.u.b. e di soddisfare gli obblighi di trasparenza imposti dalle norme in materia, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazione concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e quali oneri e costi maturino, invece, nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota temporis in caso di estinzione anticipata del finanziamento); **b)** in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare in caso di estinzione anticipata del prestito; **c)** l'importo delle commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione da rimborsare in caso di estinzione anticipata deve essere determinato secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*; **d)** sono da restituire, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi, e al loro rimborso è tenuto in solido l'intermediario.

Ciò opportunamente premesso, questo Collegio deve prendere posizione sulla natura delle commissioni che vengono in rilievo nell'incoato ricorso, per valutarne la relativa rimborsabilità o meno e, quindi, la fondatezza delle domande proposte dal ricorrente.

Orbene, sulla base dei principi sopra enunciati, si osserva quanto segue.

Dall'esame della documentazione contrattuale offerta dalla parti, emerge che la commissione per l'intermediario mandatario, complessivamente pari ad euro 2.631,84, *“pattuita – in via forfettaria ed aleatoria – copre ogni onere e costo che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'istituto mandatario per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti l'informativa precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, la gestione dell'incasso delle rate, la gestione dei sinistri, le comunicazioni periodiche, le spese di notifica, di registrazione e postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio, le perdite per la differenza di valuta tra erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento, il rischio di credito anche in relazione alla eventuale garanzia del riscosso per non riscosso”*.

Si è, all'evidenza, in presenza di una commissione che inconfutabilmente fa promiscuo riferimento ad una serie di attività di natura eterogenea, alcune delle quali relative alla sola fase preliminare alla concessione del prestito, mentre altre certamente riferibili alla fase di esecuzione e gestione del rapporto contrattuale.

La circostanza che non sia possibile determinare la quota della commissione in esame destinata a remunerare le une dalle altre determina una complessiva opacità della sua formulazione.

Essa è, dunque, da qualificarsi nella sua interezza *recurring*, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, calcolata in euro 1.112,17, avuto riguardo alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al già effettuato rimborso, all'atto dell'elaborazione del conteggio estintivo, di euro 357,27. Viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera c) del testo contrattuale, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario mutuante e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche attività: *“concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare”*.

Lo specifico riferimento alla qualifica soggettiva dei predetti soggetti e la natura dei prefati adempimenti, chiaramente limitata alla fase preliminare alla concessione del prestito e alla conclusione dell'affare, esclude infatti che le dette provvigioni siano soggette a maturazione nel tempo.

La domanda del ricorrente di loro parziale retrocessione va, perciò, ritenuta infondata.

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, questo Collegio, in considerazione del rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, tiene anzitutto a confermare il consolidato orientamento dell'ABF secondo il quale sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

Circa l'importo del premio da retrocedere, occorre osservare non è stata offerta in comunicazione dalle parti la copia delle condizioni inerenti la polizza assicurativa, sicché il relativo rimborso non può che essere proporzionalmente disposto pro rata temporis nella misura di euro 390,74.

In considerazione di tutto quanto precede, va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere dall'intermediario, al netto degli importi già restituiti in sede di conteggio estintivo, l'importo complessivo di euro 1.502,91, a titolo di rimborso di commissioni e premi assicurativi non maturati, secondo il seguente specifico conteggio:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commisisoni dell'intermediario mandatario</i>				2.631,84	1.469,44	357,27	1.112,17
<i>Oneri assicurativi</i>				699,84	390,74		390,74
TOTALE							1.502,91

Al ricorrente debbono, altresì, riconoscersi gli interessi legali sulle predette somme oggetto di rimborso e ciò dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora.

Va, invece, rigettata l'istanza di pagamento delle spese di assistenza difensiva, e ciò considerato che siffatta richiesta non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo e, comunque, tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell'estinzione anticipata di finanziamenti da rimborsare mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.502,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI